



Sig. Gianfranco Allevi  
c/o Avv. Prof. Giovanni Galeota  
**P.E.C.: [giovanni.galeota@ordineavvocatifermopec.it](mailto:giovanni.galeota@ordineavvocatifermopec.it)**

**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico.  
F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in  
località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP).  
Riscontro osservazioni ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**

Atteso che con Prot. N.21840 del 06/10/2023 è stata:

- effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. pubblicando sul sito della Provincia l'avviso di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs 152/2006, inerente il "Progetto per la coltivazione di una cava di travertino", della F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A., in Località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP);
- informato, ai sensi del predetto art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, (dal 09/10/2023 al 08/11/2023) il pubblico interessato poteva presentare allo scrivente Settore osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

Richiamato che:

- il 08/11/2023 (rif. Prot. Prov. N.24404 del 09/11/2023) sono pervenute le osservazioni del Sig. Allevi Gianfranco, ai sensi dello stesso art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006;
- con Prot. N.25083 del 16/11/2023 è stato chiesto alla F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di trasmettere allo scrivente Settore, entro il 16/12/2023, apposito elaborato di riscontro alle predette osservazioni unitamente agli elaborati progettuali eventualmente aggiornati;
- la F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. il 07/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.26793 del 07/12/2023) ha trasmesso l'elaborato T "Elaborato di riscontro alle osservazioni";
- con Prot. N.27576 del 19/12/2023 è stata disposta ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'avvio di una nuova consultazione del pubblico per 15 giorni, dal 20/12/2023 al 04/01/2024, pubblicando il predetto elaborato T "Elaborato di riscontro alle osservazioni" (rif. Prot. Prov. N.26793 del 07/12/2023);
- il 30/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.376 del 04/01/2024) sono pervenute le nuove osservazioni del Sig. Allevi Gianfranco.

Si evidenzia pertanto che il Sig. Allevi Gianfranco:

- ha presentato osservazioni ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il 08/11/2023 (rif. Prot. Prov. N.24404 del 09/11/2023) alla quale la F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. ha risposto con l'elaborato T "Elaborato di riscontro alle osservazioni".
- ha presentato ulteriori osservazioni il 30/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.376 del 04/01/2024).

Si rappresenta che le osservazioni presentate ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (rif. Prot. Prov. N.24404 del 09/11/2023 e rif. Prot. Prov. N.376 del 04/01/2024) sono state esaminate con attenzione, acquisendo i chiarimenti del caso anche nelle conferenza di servizi (indette ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i.) del 20/02/2024 e del 24/07/2024.

Si precisa che la partecipazione al procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 è stata garantita a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web della Provincia dell'avviso e di tutti gli elaborati progettuali presentati.

Si puntualizza che l'istruttoria tecnica è stata espletata dallo scrivente Settore acquisendo i pareri favorevoli degli enti coinvolti nel procedimento.

Si evidenzia in particolare, in merito al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Prot. N.24140 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15459 del 23/07/2024) dell'ARPAM e di Prot. N.9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15595 del 24/07/2024) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Si riassumono di seguito per completezza di esposizione i riscontri alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

1) **Osservazioni del 08/11/2023 (rif. Prot. Prov. N.24404 del 09/11/2023)**

1) *"In primo luogo, si fanno proprie, in quanto pienamente condivisibili, le osservazioni poste dall'ARPAM nella nota inviata alla Provincia di Ascoli Piceno, con la quale vengono anche richieste integrazioni alla documentazione offerta in comunicazione dalla Soc. F.Lli Pacifici in sede di progetto e di assoggettamento a VIA. Va con se che sia assolutamente necessario avere totale chiarezza volta alle certezze che in effetti oggi le parti non hanno".*

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. può essere espresso dallo scrivente Settore solo acquisito il relativo parere favorevole dell'ARPAM ai sensi della LR 60/97.

ARPAM con Prot. N.5322 del 19/02/2024 (rif. Prot. Prov. N.3580 del 19/02/2024) ha formulato la seguente richiesta di integrazioni:

*"In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno Prot n. 2207/PROT del 30.01.2024, acquisita in data 30.01.2024 al Prot. ARPAM n. 3126 relativa all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione e relativi elaborati tecnici depositata sul sito web della Provincia, si rappresenta quanto segue.*

*Il proponente ha presentato un progetto che prevede l'estrazione del travertino mediante l'apertura di una cava a fossa nel territorio del Comune di Acquasanta Terme (AP) – località San Pietro.*

*L'attività di coltivazione della cava di travertino si estende su una superficie di 9.708 m<sup>2</sup> (profondità massima di 40 metri), ad una quota media di 584 metri s.l.m., ed è stata stimato un quantitativo di circa 299.140 m<sup>3</sup> di materiale da scavare in dieci anni di coltivazione. Al termine della coltivazione l'area di cava risulterà modellata secondo un ampio alveo posto alla quota di 547.5 metri s.l.m. con un gradone posto alla quota di 550 metri s.l.m., dell'ampiezza di circa 30 metri. (Elaborato "F1\_rev02 Relazione sul Progetto di ricomposizione ambientale").*

*L'elaborato B.3 "Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica" presentato, riassume le valutazioni effettuate sui sondaggi geognostici con esclusione della presenza di sorgenti e falde acquifere in corrispondenza della zona in esame.*

*Come previsto dall'art 22 comma 3 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente deve formalizzare un opportuno progetto di monitoraggio ambientale (PMA) finalizzato alla verifica della sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisi e diversi o di entità significativamente superiore a quelli valutati in ambito di VIA. Tale piano è teso a valutare l'evoluzione rispetto alla situazione preesistente (fase ante operam) delle componenti ambientali ritenute critiche in relazione alle eventuali misure di mitigazione da mettere in atto a fronte della presenza di ricettori interessati. Tale monitoraggio deve riguardare, ove pertinenti, le componenti ambientali rumore, atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, la frequenza di misura e la strumentazione utilizzata.*

*Il PMA deve essere predisposto per tutte le fasi di vita dell'opera (fase ante operam, corso d'opera) seguendo le indicazioni di cui alla Linea Guida SNPA 28/2020."*

Si precisa che la richiesta di integrazioni dell'ARPAM non ha riguardato lo Studio di Impatto Ambientale ("Elaborato Q1 – Studio di Impatto Ambientale") presentato con l'istanza di PAU il 23/05/2023 (rif. Prot. Prov. N.11751 del 23/05/2023).

La F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. ha trasmesso il 19/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.12797 del 19/06/2024) il Piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Si richiama che, ai sensi della LR 60/97, l'ARPAM svolge *"le attività tecnico - scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale ed in particolare provvede a fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico - scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri"*.

Nella conferenza di servizi del 24/07/2024 è stato acquisito il parere favorevole dell'ARPAM di Prot. N.24140 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15459 del 23/07/2024) così formulato: *"Dall'esame della documentazione prodotta a corredo del progetto risultano favorevoli, per quanto di competenza, le valutazioni tecnico-ambientali per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. alla ditta F.LLI PACIFICI ING. C. & L. SPA di realizzazione del "Progetto per la coltivazione di una cava di travertino nel Comune di Acquasanta Terme (AP) – Località San Pietro"*.

Per la VIA si segnalano le seguenti prescrizioni ARPAM:

- *"i prelievi, le analisi e le misure devono essere effettuati da laboratori competenti, secondo le previste metodiche ufficiali";*
- *"per la determinazione delle polveri totali sospese deve essere adottata la metodologia ufficiale con associati i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche (temperatura e umidità dell'aria, direzione e velocità dei venti, pressione barometrica)".*

2) *“Devesi rappresentare in relazione al punto 6 delle richieste di integrazioni dell’ARPAM, che la tutela delle acque ed in specie di quelle termali, di cui è vanto della cittadina di Acquasanta Terme e non a caso così chiamata, deve essere un obiettivo che forse è possibile definire come “primus inter pares”. Invero proprio ai confini dell’area della nuova cava insiste un vallivo naturale di raccolta delle acque sorgive che attraversano la vallata per manifestarsi in un punto preciso, conosciuto da tutti come “Piccolo pozzo”, oggi recintato, che fuoriesce nella proprietà Ferranti. Tale vallivo naturale, attraversa interamente il sito dove andrebbe ad insistere la nuova cava, lasciando ogni necessario dubbio, ovvero pericolo, sulla naturale continuazione, o persistenza dell’acqua surgiva. Non può inoltre dimenticarsi della preziosa sorgente di acqua sulfurea che sempre insiste nella zona superiore della nuova coltivazione di cava e che viene trapassata dalla strada che si renderà necessaria in quanto in sostituzione della vecchia.”*

Il riferimento è alla richiesta “6. Descrizione delle modalità operative e delle opere di mantenimento del sistema di regimazione delle acque di ruscellamento finalizzato ad evitare l’afflusso di acque meteoriche all’interno dell’area di coltivazione” della nota ARPAM di Prot. N.26213 del 28/07/2023 (rif. Prot. Prov. N.17511 del 28/07/2023).

Si ribadisce che il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. può essere espresso dallo scrivente Settore in quanto è stato acquisito il parere favorevole dell’ARPAM, ai sensi della LR 60/97, di Prot. N.24140 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15459 del 23/07/2024).

Nel predetto parere ARPAM è dettagliato in merito alla “Gestione delle acque meteoriche dilavanti”:  
*“Il sistema di regimazione delle acque superficiali previsto sia sulla nuova sede stradale che perimetralmente l’area di cava (perimetro esterno), consentirà di intercettare le acque meteoriche limitando il loro deflusso verso l’alveo di cava finalizzato a mitigare l’eventuale incremento del trasporto solido verso il reticolo idrico superficiale (Fosso di Luco e fiume Tronto), escludendo, inoltre, possibile interferenza con il naturale regime idraulico (Elaborato B.3- Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica)”. Come descritto nell’elaborato D.12 il Proponente provvederà ad implementare una rete di regimazione delle acque meteoriche costituita da canalette di sgrondo. Le canalette garantiranno lo smaltimento di una portata massima di acque pari a 1,47 m<sup>3</sup>/sec calcolata sulla base di dati di piovosità duecentennali. Le acque raccolte dalle canalette stradali verranno smaltite verso est in corrispondenza di un naturale deflusso per le acque superficiali dell’intera zona sovrastante. Le acque intercettate dalle canalette perimetrali l’alveo di cava (alla distanza di 10 metri dal ciglio dell’alveo di escavazione) verranno raccolte in n. 3 cisterne mobili del volume di 10.000 litri per il riutilizzo nelle operazioni di taglio della pietra. Al termine della coltivazione le cisterne verranno rimosse e il sistema di regimazione perimetrale di bacino di cava permetteranno il loro convogliamento nella zona umida prevista dal progetto. In corrispondenza dell’area oggetto di intervento e sulla base delle indagini condotte, si esclude presenza di una falda acquifera. Non sono presenti acque reflue (industriali e/o domestiche)”.*

3) *“Non può ancora sottacersi di segnalare, che il territorio è considerato ad alto rischio sismico e la sua fragilità viene palesemente dimostrata dal diniego alla proprietà Pesci di ristrutturare il proprio immobile, che invece dovrà essere delocalizzato in altra area già individuata. Quanto appena detto solo perché il così nominato “Costone Pesce” viene considerato pericoloso nel caso di ulteriore evento sismico, poiché a rischio di distacco, con ogni pensabile conseguenza, eppure tale considerazione viene completamente eclissata dai proponenti e dai rispondenti.”*

L’attività di cava proposta non è confrontabile con la ristrutturazione dell’edificio menzionato.

La pericolosità sismica di un’area, la sua vulnerabilità rispetto all’accadimento di un evento sismico, dipendono dalla sua sismicità di base (valutata sull’intensità e frequenza dei terremoti del passato, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo) che è stata classificata a livello nazionale con l’Ordinanza n.3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’08/05/2003, classificazione che poi la Regione Marche ha provveduto ad aggiornare per il suo territorio con la DGR n.1142 del 19 settembre 2022 e dalla risposta sismica locale sitospecifica, oggetto degli studi di Microzonazione Sismica (MS), attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.

Nel caso in esame sia la cava che il cosiddetto “Costone Pesce” rientrano nella stessa zona sismica 2 a pericolosità sismica media, ma hanno delle condizioni geologiche e geomorfologiche ben diverse che concorrono ad un rischio sismico ben diverso (non concendo in specifico la zona del “Costone Pesce” ma la presenza già di un costone di una cresta rocciosa, di un cocuzzolo o dorsale, di un bordo e ciglio di scarpata ha un effetto di amplificazione diffusa del moto del suolo).

Si evidenzia poi che l’area di intervento è prevista dal PRAE, tantoché la Regione Marche già con Prot. N.203666 del 20/02/2024 si era così espressa: *“Esaminata la documentazione agli atti prodotta dalla*

*ditta a maggio 2023 e integrata a ottobre 2023 limitatamente agli aspetti di conformità e compatibilità al PRAE, parere favorevole non ravvisando motivi ostativi al proseguo del procedimento di autorizzazione stabilito dall'art. 12 della LR 71/97". Detto parere è stato ribadito nella conferenza di servizi del 24/07/2024.*

D'altra parte in merito all'attività di cava, ai sensi dell'art.12 della LR 71/97 e s.m.i., nella conferenza di servizi del 24/07/2024 sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Prot. N.15390 del 22/07/2024 del Settore IV della Provincia, Prot. N.11509 del 23/07/2024 del Comune di Acquasanta Terme, Prot. N.24140 del 23/07/2024 dell'ARPAM, Prot. N.9134 del 24/07/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nonché della Regione Marche che ha confermato il precedente parere di Prot. N.203666 del 20/02/2024.

*4) "In relazione al punto 4 e 5 della richiesta di integrazione, si vuole offrire un ulteriore spunto di riflessione, stante la poca chiarezza degli intenti. Da quanto sembra leggere dagli atti, la F.Lli Pacifici, sia l'azienda deputata all'esecuzione della coltivazione della nuova cava, che si interpone a mezzo di una società immobiliare. Ci si sofferma sulla apparente stranezza, posto che la Spa Pacifici dovrebbe avere la forza di essere l'unico soggetto interessato alla ridetta coltivazione, lasciando così altro dubbio in relazione alle responsabilità future in ordine agli oneri che conseguono alla produzione dei rifiuti ed alla ricomposizione ambientale di buco di ben 80 metri scavato nel cuore della terra. Il ritombamento di tale voragine e la ricomposizione ambientale dell'area produttiva, ove mai essa lo fosse, in un territorio così delicato e pieno di risorse naturali, di cui si fa tanto vanto, da chi sarà eseguito non appare chiaro, tanto che il punto è stato individuato anche dall'ARPAM interessata.*

Il riferimento è alla richiesta "4 chiarimenti in merito alla produzione di rifiuti assoggettati al D.Lgs 117/2008 con particolare riferimento al piano di gestione definito all'art. 5 del Decreto in parola" e "5. valutazione del fabbisogno di materiale necessario per il completamento delle opere di ricomposizione ambientale" della nota ARPAM di Prot. N.26213 del 28/07/2023 (rif. Prot. Prov. N.17511 del 28/07/2023).

Fatto salvo che ARPAM ha poi espresso il parere favorevole di Prot. N.24140 del 23/07/2024, più volte richiamato.

Si evidenzia che l'istanza di PAU è stata presentata dalla F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A.

In considerazione della conclusione favorevole della conferenza di servizi del 24/07/2024, sarà rilasciato alla stessa F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. il PAU che ricomprende anche l'autorizzazione per l'attività della cava ai sensi della LR 71/1997.

In merito alla profondità dell'alveo di cava e alla sua ricomposizione ambientale, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Prot. N.15390 del 22/07/2024 del Settore IV della Provincia, Prot. N.11509 del 23/07/2024 del Comune di Acquasanta Terme, Prot. N.24140 del 23/07/2024 dell'ARPAM e Prot. N.9134 del 24/07/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

La Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud si è espressa favorevolmente con Prot. N.927816 del 19/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15221 del 19/07/2024), ai sensi dell'art.12 della LR 6/2005 ("Riduzione e compensazione di superfici boscate").

*5) "In una Città che si ripete si fa vanto della sua sostenibilità ambientale del turismo in natura, di depurazione del corpo con le acque termali e dello spirito con le bellezze ambientali, confliggono apertamente con gli "sfridi di materiale lapideo" e con i "fanghi di segazione" derivanti dalla impattante lavorazione lapidea della cava che sarà coltivata, che si ripete formerà un cratere di ben 80 metri di lunghezza".*

Si evidenzia che il PAU ricomprende anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, per:

a) la coltivazione della cava (di competenza della Provincia di Ascoli Piceno Settore IV)

b) lo spostamento della strada (competenza del Comune di Acquasanta Terme)

Si evidenzia poi che sono stati acquisiti il 19/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.12797 del 19/06/2024) i seguenti elaborati specifici:

H.2.1 "Relazione paesaggistica – area di cava"

H.2.2 "Relazione paesaggistica – nuova sede stradale"

Si ritiene che le preoccupazioni del Sig. Allevi siano fugate dall'istruttoria svolta ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, conclusa acquisiti i pareri favorevoli di Prot. N.15390 del 22/07/2024 del Settore IV della Provincia, Prot. N.24140 del 23/07/2024 dell'ARPAM, Prot. N.11509 del 23/07/2024 del Comune di Acquasanta Terme e Prot. N.9134 del 24/07/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

*6) "Devesi ancora considerare che è del tutto inutile la coltivazione di un'altra cava di travertino nel Comune di Acquasanta Terme atteso che la produzione di quel materiale è già al di sopra delle*

*necessità, come rilevato dalle statistiche pubblicate dalla Regione Marche. Di conseguenza si andrebbe a mortificare e lacerare un così naturale territorio per una produzione in eccesso di materiale lapideo, in assenza peraltro di certezze in ordine ad una corretta gestione, durante ed alla fine della lavorazione.”*

Ai sensi dell'art.4, comma 1, della LR 71/97 e s.m.i. la Regione deve redigere il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), mentre la Provincia di Ascoli Piceno ha predisposto, ai sensi dell'art.4, comma 2, della stessa LR 71/97, in attuazione del PRAE entro sei mesi dall'adozione dello stesso sentiti i Comuni, il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE).

La Regione Marche ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.66 del 09/04/2002 il piano regionale delle attività estrattive (PRAE).

La Provincia di Ascoli Piceno ha approvato il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE) con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.58 del 07/04/2005, modificato con successiva Deliberazione n.108 del 28/07/2005.

La verifica del rispetto del PRAE compete alla Regione Marche. La Regione Marche con Prot. N.203666 del 20/02/2024 si era così espressa: *“Esaminata la documentazione agli atti prodotta dalla ditta a maggio 2023 e integrata a ottobre 2023 limitatamente agli aspetti di conformità e compatibilità al PRAE, parere favorevole non ravvisando motivi ostativi al proseguo del procedimento di autorizzazione stabilito dall'art. 12 della LR 71/97”*. Come già rappresentato, nella conferenza di servizi del 24/07/2024 detto parere è stato confermato.

E' stato acquisito il parere di Prot. N.15390 del 22/07/2024 del Settore IV Pianificazione Territoriale della Provincia così formulato: *“Si fa riferimento con la presente alla Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione del progetto di coltivazione di cava cui in oggetto, per comunicare quanto segue. Richiamata la precedente conferenza dei servizi del 20/02/2024, nel corso della quale si è dato riscontro - relativamente alle competenze del Settore - alle osservazioni del Sig. Allevi Gianfranco (rif. Prot. Prov. rispettivamente n. 376 del 04/01/2024, n. 647 del 09/01/2024 e n. 1868 del 25/01/2024) e si è richiesta la documentazione integrativa necessaria al completamento dell'iter istruttorio. Richiamate le competenze dello scrivente Settore in merito al procedimento di che trattasi (espressione nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 del parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE – propedeutico all'autorizzazione alla coltivazione dei giacimenti di cava - e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sempre in merito alle cave e torbiere).*

*Esaminata la documentazione tecnica acquisita con prot. n. 12797 del 19/06/2024, che si ritiene rispondente a quanto richiesto e necessario. Esaminati gli elaborati progettuali, con particolare riferimento a quanto previsto dal progetto di coltivazione, dal progetto di ricomposizione ambientale e dalla relazione paesaggistica.*

*Visto il Decreto Ministeriale 14/06/1971, con il quale è stato dichiarato il notevole interesse pubblico e di conseguenza introdotto il vincolo paesaggistico per la zona ove ricadono le opere progettuali. Visto quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/04, da coordinare con il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/19. Visto quanto previsto dalla L.R. 71/97 - da coordinare con il disposto dell'art. 6 della L.R. 11/19 - dal Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.) e dal Programma Provinciale per le Attività Estrattive (P.P.A.E.).*

*Visto infine quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 3, della L. 241/90, si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 71/97 ed ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 esclusivamente per ciò che concerne il progetto di coltivazione della cava e la relativa ricomposizione ambientale.”*

7) *“Altra considerazione che deve essere sottolineata attiene alla evidente contraddittorietà in ordine alla pretesa mancanza di intermediazione nell'acquisizione dei terreni facenti parte il comprensorio della nuova cava. Appare del tutto singolare che una società del Lazio, si getti in una impresa come quella intesa nel progetto, con una operazione di acquisto particolarmente complessa, anche stante il numero dei cedenti terreno interessati, senza che vi sia un intermediario in loco.”*

La F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. ha presentato istanza ai sensi della LR 71/97 avendo la disponibilità dell'area di cava.

Infatti nell'Elaborato O (Certificazioni varie) sono presenti:

- Contratto affitto area di escavazione
- Contratto affitto aree da Soc. Delta a Soc. Pacifici

Nel riscontro alle osservazioni (Elaborato T) viene dichiarato: *“La F.Ili Pacifici SpA, ai sensi dell'Art. 12 comma g, ha allegato alla domanda per ottenere l'Autorizzazione il titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento: il contratto di locazione regolarmente registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ROMA 3 –Settebagni – Anno 2022 serie 3T n. 18034 e rinnovato con registrazione n. 006813 – serie 3T presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ROMA 7 – Acilia”*.

## 2 Osservazioni del 30/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.376 del 04/01/2024)

Il Sig. Allevi Gianfranco ha rappresentato *"In riferimento alle procedure messe in atto dagli organi di competenza su richiesta del privato, si significa che, per quanto nel nostro legittimo interesse, dagli atti predisposti non riscontriamo traccia "dovuta" di quanto predisposto dal Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Pertanto, per quanto di Vs competenza, ora per allora, vi invitiamo a termini di legge a prendere atto e a provvedere ognuno per la Vostra funzione e ruolo, prima di ogni altro atto amministrativo successivo richiesto dal privato. La presente nel rispetto e per l'interruzione della cronologia dei tempi di legge per le osservazioni al 03/01/2024. Seguirà lettera legale a tutela dei nostri legittimi interessi"*.

Preliminarmente si evidenzia che l'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non prevede la sospensione e/o interruzione dei tempi per l'acquisizione delle osservazioni.

Si precisa che alle conferenze di servizi del 20/02/2024 e 24/07/2024 hanno partecipato i rappresentanti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

D'altra parte il precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si è concluso con l'assoggettamento a VIA (Determinazione Dirigenziale N.402 (Reg. Gen.) del 03/04/2023) proprio in considerazione della richiesta della stessa Soprintendenza di Prot. N.1496 del 13/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3395 del 14/02/2023).

Superfluo pertanto precisare che la conclusione favorevole del procedimento di PAU era condizionata dall'acquisizione del parere favorevole della stessa Soprintendenza ai sensi dell'art.14-ter della Legge 241/90 e s.m.i.

Le osservazioni del Sig. Allevi sono state comunque superate dall'istruttoria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, conclusasi con il parere favorevole di Prot. N.9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15595 del 24/07/2024) acquisito dalla conferenza di servizi del 24/07/2024.

Nella predetta nota del Sig. Allevi acquisita il 30/12/2023 (rif. Prot. Prov. N.376 del 04/01/2024) è allegato nuovamente il parere di Prot. N.1496 del 13/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3395 del 14/02/2023) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, espresso nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si rimarca che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si è concluso con Determinazione Dirigenziale N.402 (Reg. Gen.) del 03/04/2023 con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art.23 e dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Detto parere della Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410) era finalizzato esclusivamente al procedimento di verifica di VIA e non alla realizzazione della cava.

Già nella conferenza di servizi del 20/02/2024 (verbale di Prot. N.4280 del 28/02/2024) è stato specificato che le prescrizioni espresse con Prot. N.1496 del 13/02/2023 sarebbero diventate cogenti per la realizzazione dell'opera (comunque subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 della LR 71/97) qualora il progetto non fosse stato assoggettato alla procedura di VIA. Tuttavia lo screening di VIA si è concluso con l'assoggettamento del progetto stesso alla procedura di VIA e pertanto quelle prescrizioni non potevano essere applicate perché l'attività di cava non è stata autorizzata.

L'attività di cava prevista dal *"Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP)"*, presentato dalla F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A., non può essere avviato in assenza di un provvedimento esplicito ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 71/1997 e s.m.i. (*"Norma per la disciplina delle attività estrattiva"*).

Con la presentazione dell'istanza di PAU il 23/05/2023 (rif. Prot. Prov. N.11751 del 23/05/2023) è stato avviato un procedimento complesso e rigoroso, con un livello di approfondimento tecnico e procedurale superiore a quanto previsto per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il parere favorevole di Prot. N.9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15595 del 24/07/2024) espresso dalla Soprintendenza è vincolante per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si può concludere che è stato raggiunto lo "scopo" del parere della Soprintendenza di Prot. N.1496 del 13/02/2023, più volte menzionato dal Sig. Allevi, in quanto il PAU può essere rilasciato dopo le verifiche effettuate dalla stessa Soprintendenza.

Si prende atto che oltre il termine (04/01/2024) stabilito ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono pervenute ulteriori comunicazioni del Sig. Allevi Gianfranco e/o dell'Avv. Prof. Giovanni Galeota:  
il 09/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.647 del 09/01/2024);  
il 25/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.1868 del 25/01/2024);  
il 01/02/2024 (rif. Prot. Prov. N.2509 del 02/02/2024);

il 07/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.5154 del 08/03/2024);  
 il 20/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.12900 del 20/06/2024);  
 il 21/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.13116 del 21/06/2024);  
 il 16/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.14994 del 16/07/2024);

Indipendentemente dalla tempestività delle stesse comunicazioni questa autorità competente, in spirito di massima trasparenza e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e correttezza dell'azione amministrativa, le ha comunque scrutinate come di seguito si precisa.

### 3 Comunicazione del 09/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.647 del 09/01/2024)

In detta comunicazione firmata dal Sig. Allevi Gianfranco, e inviata a tutti gli enti partecipanti al procedimento in oggetto, è stata chiesta la *“sospensione in autotutela amministrativa per approfondimenti tecnico-giuridici”*.

Alla stessa è allegata la Determinazione N.402 (Reg. Gen.) del 03/04/2023 dello scrivente Settore (già menzionata e relativa all'assoggettamento a VIA del progetto in oggetto), la richiesta di integrazioni del Settore IV della Provincia di Prot. N.16792 del 19/07/2023 (inerente il procedimento di PAU) e nuovamente il più volte menzionato parere della Soprintendenza di Prot. N.1496 del 13/02/2023 (procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).

Viene rappresentato *“Si chiede di sospendere in AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA le procedure autorizzative in atto, al fine di svolgere i dovuti approfondimenti istruttori di natura tecnico-giuridica, alla luce di una necessaria rivisitazione in virtù della disciplina normativa prevista per la tutela dei siti archeologici, in attuazione della valutazione necessaria di Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico. Le necessarie dovute verifiche, come disposte “in tabulas” dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, costituiscono un obbligo di legge inderogabile. Posto che voler avere le carte in regola e sempre cosa buona e giusta, l'elemento che si fatica a comprendere è la ragione per la quale parrebbe che non si sia tenuto conto di detta disposizione della Soprintendenza ai Beni Archeologici (OBBLIGO). PERTANTO Vi invito-diffido a valutare una sospensione dei termini autorizzativi in autotutela amministrativa, qualora ne sussistano gli estremi evidenziati. In ottemperanza a quanto disposto dalla Soprintendenza in data 13/01/2022 e 16/01/2023 prot.719-00410”*.

In realtà il parere citato dal Sig. Allevi è il parere della Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410) espresso nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA).

Giova infatti ricordare che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., avviato dallo scrivente Settore con Prot. N.719 del 13/01/2023 in merito allo stesso *“Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP)”* non era finalizzato all'approvazione del progetto di cava.

Infatti ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la Provincia con il *“provvedimento finale”* ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dispone (alternativamente):

- a) l'assoggettamento del progetto a VIA allorquando, sulla base delle informazioni contenute nello studio preliminare ambientale e di quelle raccolte in sede di istruttoria, nonché sulla scorta dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, ritenga che il progetto possa avere impatti negativi e significativi sull'ambiente;
- b) l'esclusione del progetto dalla VIA allorquando, sulla base delle informazioni contenute nello Studio preliminare ambientale e di quelle raccolte in sede di istruttoria, nonché sulla scorta dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, possa escludere che il progetto abbia effetti negativi e significativi sull'ambiente. Il provvedimento che esclude il progetto dalla VIA prescrive, in maniera vincolante, il rispetto delle condizioni ambientali per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi.

Orbene, con Determinazione Dirigenziale N.402 (Reg. Gen.) del 03/04/2023, dello scrivente Settore, è stata conclusa, con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale, la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il *“Progetto per la coltivazione di una cava di travertino”*, in Località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP), presentato dalla Ditta F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. il 28/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27471 del 28/12/2022), proprio sulla base del predetto parere della Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410).

Infatti la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con lo stesso Prot. N.1496 del 13/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3395 del 14/02/2023) si è così espressa: *“ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA, sotto l'aspetto della tutela ambientale e della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice dei beni culturali”*.

La stessa Determinazione N.402 (Reg. Gen.) del 03/04/2023, di assoggettamento a VIA, non costituisce ovviamente autorizzazione all'apertura della Cava in oggetto e tantomeno non contiene

“condizioni ambientali” per la realizzazione del progetto in quanto l'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della LR 71/97 e subordinata alla conclusione favorevole del successivo procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per lo stesso “Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP)”.

Ai sensi del “nuovo” art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., qualora un progetto debba essere sottoposto a VIA in sede regionale o provinciale, il proponente richiede (nel caso in specie alla Provincia) il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU). All'interno del PAU confluiscono, oltre al provvedimento di VIA, *tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto*.

L'istanza presentata dalla F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. il 23/05/2023 (rif. Prot. Prov. N.11751 del 23/05/2023), per il “Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in Località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP)”, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è pertanto finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprenda le seguenti autorizzazioni:

- a) Permesso di costruire per variante tracciato strada vicinale;
- b) Autorizzazione paesaggistica (art.146 D.Lgs 42/2004);
- c) Apertura nuova cava (LR 71/1997);
- d) Autorizzazione ai sensi della L.R. n.6/2005 (“Riduzione e compensazione di superfici boscate”).

Il PAU per il “Progetto per la coltivazione di una cava di travertino in Località San Pietro nel Comune di Acquasanta Terme (AP)” può essere rilasciato dallo scrivente Settore, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in considerazione della conclusione favorevole, all'unanimità dei convocati, della conferenza di servizi del 24/07/2024 (verbale di Prot. Prov. N.16813 del 09/08/2024) e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle rispettive autorità competenti per ogni autorizzazione ricompresa nello stesso PAU.

Laddove lo scrivente Settore avesse incautamente ignorato il parere della Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410) e adottato il provvedimento di esclusione dalla VIA del progetto in oggetto, le prescrizioni della Soprintendenza sarebbero state adottate come “condizioni ambientali” dello stesso provvedimento di esclusione.

Tuttavia anche nel caso di un ipotetico e temerario atto di esclusione dalla VIA del predetto progetto, lo stesso atto di esclusione non costituiva titolo abilitativo alla coltivazione della cava che è comunque soggetta ad autorizzazione specifica ai sensi dell'art.71/97 e s.m.i.

Per quanto sopra le prescrizioni del parere della Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410) non potevano essere assunte come prescrizioni per la realizzazione della cava, in quanto soggetta a specifici atti autorizzativi (ora confluiti nel PAU).

Come noto il procedimento di VIA ha un livello di approfondimento certamente superiore a quello previsto dalla verifica di assoggettabilità.

Comunque al citato parere di Prot. N.1496 del 13/02/2023 (verifica di assoggettabilità a VIA) ha fatto seguito il successivo parere favorevole della Soprintendenza di Prot. N.9134 del 24/07/2024 espresso nell'ambito del procedimento di PAU.

#### **4 Comunicazione del 25/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.1868 del 25/01/2024)**

Il 25/01/2024 (rif. Prot. Prov. N.1868 del 25/01/2024) è pervenuta la richiesta dell'Avv. Prof. Giovanni Galeota, su procura del Sig. Allevi Gianfranco, di partecipare alla conferenza di servizi indetta con avviso di Prot. N.587 del 09/01/2024, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 06/02/2024 attraverso la piattaforma Google Meet.

Con Prot. N.2207 del 30/01/2024 la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. è stata rinviata al 20/02/2024 alle ore 11:00, presso la sala del Consiglio Provinciale in Piazza Simonetti 36 – Ascoli Piceno, per consentire la partecipazione del Sig. Allevi Gianfranco.

Nella stessa comunicazione è rappresentato che “*si resta altresì in attesa del deposito delle osservazioni mosse dal Sig. Allevi datate 30.12.2023, da parte della Soprintendenza Archeologica Arti e Paesaggio, oltre che dalla Provincia di Ascoli Piceno II, in relazione alle valutazioni/osservazioni mosse dal Sig. Dirigente del Settore Dr. Antonino Colapinto, riportate come documento nelle osservazioni del 06.01.2024, a firma Allevi, il quale ne ha provveduto al deposito in copia, nell'allegato 2*”.

Il documento a cui si riferisce è la richiesta di integrazioni del Settore IV della Provincia di Prot. N.16792 del 19/07/2023 (e non del Settore II).

Tuttavia nelle conferenze di servizi del 20/02/2024 e del 24/07/2024 (a cui lo stesso avvocato è stato presente) è stato dato riscontro alle predette osservazioni, come riassunto per chiarezza di esposizione nel presente documento.

#### **5 Comunicazione del 01/02/2024 (rif. Prot. Prov. N.2509 del 02/02/2024)**

Il 01/02/2024 (rif. Prot. Prov. N.2509 del 02/02/2024), inviata a più Enti, è pervenuta una memoria dell'Avv. Prof. Giovanni Galeota, su procura del Sig. Allevi Gianfranco, nella quale si lamentano una serie di lavori realizzati dal Comune di Acquasanta Terme (e non dalla ditta F.LLI PACIFICI). Come già evidenziato nella conferenza di servizi del 20/02/2024 la predetta memoria (rif. Prot. Prov. N.2509 del 02/02/2024) e la comunicazione del 01/02/2024 (rif. Prot. Prov. N.2436 del 01/02/2024) della F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.p.A. sono relative a fatti che non sono attinenti al procedimento in corso e pertanto le predette comunicazioni non sono state prese in considerazione. Le stesse comunicazioni non costituiscono atti del procedimento di PAU in oggetto e quindi non sono state pubblicate sul sito web della Provincia. Elementi di contorno che esulano dallo stesso procedimento non sono stati presi in considerazione e non sono stati valutati dalla conferenza di servizi del 24/07/2024.

#### **6 Comunicazione del 07/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.5154 del 08/03/2024)**

Il 07/03/2024 (rif. Prot. Prov. N.5154 del 08/03/2024) il Sig. Allevi Gianfranco trasmetteva nuovamente a tutti gli enti il parere della Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (*Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410*), inerente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, reiterando la *"richiesta di sospensione in autotutela amministrativa per approfondimenti tecnico-giuridici, di interesse archeologico"*.

Nella stessa viene rappresentato: *"Facendo riferimento alle mie precedenti del 30.12.2023 e del 05.01.2024 di cui ribadisco il contenuto, vengo a significarVi, da quanto emerso dalla C.D.S. del 20.02.2024 da Voi posticipata dalla prima C.D.S del 06.02.2024 e che in questo lasso di tempo si è proceduto all'aratura dell'area interessata e all'esecuzione di uno scasso lungo c.ca 100 mt, in contrasto con le disposizioni emanate dalla SOPRINTENDENZA contenute nella trasmissione del 13.01.2022 prot.00719 e 16.01.2023 prot.00410. Tutto ciò premesso, relativamente alla strada Comunale interpoderale di collegamento, si richiede la tutela integrale del prevalente interesse pubblico della stessa, assimilabile quale "Reperto archeologico di Proprietà dello Stato". Vi faccio notare che la stessa (storica) è un tracciato "protostorico, preromano, medievale", pertanto andrebbe ASSOLUTAMENTE considerato come tracciato archeologico, altresì detto tracciato circoscrive il "pubblico interesse" limitatamente agli abitanti fruitori, oltre che ai residenti, che da sempre ne hanno rispettato il pregio storico, ambientale e paesaggistico, oltre che all'ormai acclarato interesse archeologico"*.

Detta richiesta non poteva essere accolta.

Per inciso, gli *"approfondimenti tecnico-giuridici di interesse archeologico"*, invocati dal Sig. Allevi Gianfranco, sono una prerogativa del procedimento tecnico-amministrativo ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. espletati dalla stessa Soprintendenza.

Infatti, a supporto di quanto affermato, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio:

- ha dapprima chiesto con il parere di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (*Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410*) di assoggettare il progetto in oggetto a Valutazione di impatto ambientale (VIA);
- nella conferenza di servizi del 20/02/2024 ha chiesto alla F.Lli Pacifici il *"Piano di indagine archeologica"*;
- nella conferenza di servizi del 24/07/2024 ha espresso il parere favorevole di Prot. N.9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15595 del 24/07/2024).

#### **7 Comunicazione del 20/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.12900 del 20/06/2024)**

Il 20/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.12900 del 20/06/2024) il Sig. Allevi Gianfranco ha inoltrato (allo scrivente Settore) una PEC non firmata ad oggetto *"Pregiudiziale per applicazione della normativa a tutela dei materiali di interesse archeologico, tutelati e di proprietà statale ai sensi dell'Art. 10 e Art 91 del D.Lgs 42/2004 e smi"*, inviata al 18/06/2024 alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Nel corpo della PEC si legge: *"Alla C.a della Dott.ssa Daniela Tiberio Avendo Lei provveduto all'esecuzione dei saggi archeologici del 05/05/2024, Le chiediamo se ha tenuto conto delle disposizioni della Soprintendenza in data 16/01/2024 (in allegato), se ha provveduto ad accertare come e quando è stata arata l'area nel mese di Marzo (sottoposta a tutela) e se sono state messe in atto tutte le procedure di messa in sicurezza per la conservazione e tutela dei reperti archeologici (beni di patrimonio dello Stato) repertati dalla Soprintendenza"*.

Alla stessa PEC è stata nuovamente allegato il parere della stessa Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (*Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410*).

Non avendo avuto indicazioni da parte della Soprintendenza, a cui la predetta comunicazione era stata trasmessa, non sono stati ravvisati provvedimenti da parte dello scrivente Settore.

Si ribadisce ad ogni modo quanto richiamato ai precedenti punti in merito all'istruttoria espletata dalla Soprintendenza, conclusasi con il parere favorevole di Prot. N.9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15595 del 24/07/2024).

#### **8 Comunicazione del 21/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.13116 del 21/06/2024)**

Il 21/06/2024 (rif. Prot. Prov. N.13116 del 21/06/2024) il Sig. Allevi Gianfranco ha inoltrato (allo scrivente Settore) una nuova PEC, non firmata, ad oggetto *“Alla cortese attenzione della dott.ssa Daniela Tiberio presso questa soprintendenza comune acquasanta terme apertura nuova cava località San Pietro di Cagnano”*, inviata al 21/06/2024 alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Nel testo della PEC si legge: *“Stimatissima dottoressa DANIELA TIBERIO la presente per segnalare che nel mese di marzo, prima del suo sopralluogo e del suo intervento nell'area sottoposta al controllo della Soprintendenza (disposizioni di cui alla comunicazione agli Enti del 2022/2023 in allegato) veniva effettuata un'aratura “fuori stagione agricola”. Mi pongo delle domande: Chi doveva esercitare il controllo e far rispettare le disposizioni emanate dalla Soprintendenza? Sono state rispettate le disposizioni per tutelare i reperti archeologici rinvenuti sull'area dalla Soprintendenza (in data 2022/2023 allegata). E soprattutto, l'intervento (se autorizzato e da chi) ha tutelato, o eventualmente compromesso irrimediabilmente la presunta area archeologica tutelata (reperti tutelati dalla legge in quanto proprietà dello Stato) ??? I reperti rinvenuti dalla Soprintendenza (data 2022/2023) nell'area attenzionata e “evidenziata” nelle precise particelle e fogli Catastali, quali soggetti giuridici dovevano esercitare il controllo e far rispettare le disposizioni di legge emesse dalla Soprintendenza (in data 2022/23)??? Comune, Provincia, Privato ??? E chi doveva attenersi a queste prescrizioni prima di qualsiasi intervento sull'area interessata ?????”*

Alla predetta PEC è stato allegato, per l'ennesima volta, il parere della stessa Soprintendenza di **Prot. N.1496 del 13/02/2023** (Risposta al foglio del 13/01/2022 n.00719 e Prot. Sabap del 16/01/2023 n.00410) unitamente a un nuovo documento, comunque non firmato, denominato “lettera agli enti” ad oggetto *“Pregiudiziale per applicazione della normativa a tutela dei materiali di interesse archeologico, tutelati e di proprietà Statale ai sensi dell'Art. 10 e Art 91 del D.Lgs 42/2004 e smi.”*

Nello stesso documento si legge: *“Premesso che nella CdS indetta dalla Provincia di Ascoli Piceno nel Febbraio c.a. venivano ribaditi i concetti espressi dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, di cui alle disposizioni/prescrizioni del 16 Gennaio 2023 (come da allegato). Si chiede alla S.v. a chi FOSSE in capo il controllo di dette disposizioni di fatto violate, in quanto del frattempo l'area Archeologica, per quanto attiene l'aspetto specifico della tutela Archeologica, così definita a seguito dei sopralluoghi effettuati nel corso della normale attività di tutela svolta dall'Ente (Soprintendenza), che verificò- accertò che nelle particelle 315, 316,317,323 del foglio 48 e particelle 128 del foglio 60 e particella 1 del foglio 61 sono presenti sulla superficie dei terreni numerosi reperti di interesse archeologico. Tra l'altro come indicato dall'Art. 29bis delle NTA del vigente PRG che recepisce le indicazioni dell'ART.41 delle NTA PPAR lettera A) Aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici e pertanto TUTTE LE ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE TERRA DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO. A chi spettava e spetta questo controllo visto che nel frattempo l'area archeologica è stata sventrata da un'aratura fuori logica agricola e dalla posa in opera di pali con relativo scasso adiacente alla strada, protostorica preromana e medioevale di circa 100mt, con mezzi meccanici non idonei e in contrasto dalle disposizioni della Soprintendenza come da lettera allegata. Chi doveva esercitare il controllo e la tutela di tutte le attività di movimentazione terra sia in superficie che in profondità per salvaguardare i reperti archeologici repertati dalla Soprintendenza? Il Comune di Acquasanta Terme? La Provincia di Ascoli Piceno? La Commissione Regionale per il patrimonio culturale c/o Segretariato Regionale del MIC per le Marche? Enti già informati con mie PEC. Pertanto qualora accertato si tratterebbe di un reato penale, i reperti Archeologici sono tutelati e di proprietà dello Stato Italiano. (Art10 e Art 91 del D.LGS. 42/2004 e Smi. Il mancato controllo e la mancata tutela dei reperti archeologici repertati sull'area considerata potrebbero di fatto essere stati distrutti, con una aratura fuori dal periodo agrario, che sembrerebbe avere un unico scopo: occultare ed impedire la tutela dei reperti archeologici. “CUI PRODEST”? Pertanto in autotutela amministrativa si chiede l'applicazione della legge vigente, per risalire agli autori del mancato controllo e del reato di occultamento di reperti archeologici (proprietà dello Stato).”*

Non si hanno informazioni in merito ad eventuali provvedimenti adottati dalla Soprintendenza, a cui la predetta comunicazione era stata trasmessa, comunque non attinenti il procedimento in oggetto.

Si ribadisce nuovamente quanto richiamato ai precedenti punti in merito all'istruttoria espletata dalla Soprintendenza, conclusasi con il parere favorevole di Prot. N.9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15595 del 24/07/2024).

## 9 Comunicazione del 16/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.14994 del 16/07/2024)

Si evidenzia preliminarmente che la predetta comunicazione dell'Avv. Prof. Giovanni Galeota contiene elementi già esaminati nei precedenti punti.

Si evidenzia, in merito a quanto espresso a pag.6 dello stesso documento, che l'elaborato in argomento è lo Studio di impatto ambientale (SIA) previsto dalla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e pubblicato sul sito web il 19/10/2023 (rif. Prot. Prov. N.21840 del 06/10/2023).

Ad ogni modo si precisa con riferimento a quanto rappresentato a pag.6 del documento dell'Avv. Prof. Giovanni Galeota:

“a) alle pagine da 14 a 40 “Mancanza di riferimento all’interesse storico dell’area, come da protocollo della Soprintendenza ai beni Culturali”;

La mancanza di riferimenti all'interesse storico e quindi ad un conseguente relativo ambito di tutela con imposizione di un vincolo storico/archeologico nel SIA, (Elaborato Q.1 rev. Maggio 2023 che fa parte dell'istanza iniziale di PAU che non ha subito integrazioni ed aggiornamenti pertanto le osservazioni su questo elaborato dovevano essere presentate al momento della sua pubblicazione nei trenta giorni successivi ad essa), è cosa obbligata in quanto negli strumenti di pianificazione sovraordinati al progetto presi in considerazione nel SIA per l'area in esame non indicano la presenza di alcun interesse e quindi di alcun ambito di tutela relativo al sottosistema storico culturale del Piano Paesistico Ambientale Regionale (Capitolo III delle Norme Tecniche di attuazione).

Inoltre la parte del SIA relativa alla verifica di coerenza dell'intervento al PPAR è una parte superflua in quanto questa operazione di adeguamento agli ambiti di tutela del Piano Paesistico è stata già fatta in sede di adeguamento del Piano Regolatore generale comunale ed il PRG di Acquasanta Terme è stato adeguato al PPAR.

“b) pag. 44 non vengono presi in esame i costi necessari in termini socio ambientale delle “Aree Verdi e non previste nel Piano”;

A pagina 44 del SIA l'argomento trattato è la ricomposizione ambientale dell'area a fine dell'escavazione. Il progetto di Ricomposizione ambientale viene esplicitato negli Elaborati F del PAU (Elab. F.1 – Relazione sul progetto di ricomposizione ambientale; Elab. F.2 – Planimetria e sezioni di ricomposizione ambientale) che è stato aggiornato in base alle richieste degli Enti coinvolti nel procedimento.

Inoltre è stato anche redatto, a seguito della richiesta di integrazione della Regione Marche nella conferenza di servizi del 20/02/2024 il “Progetto per la Compensazione Ambientale” a seguito della riduzione dell'area boscata per la realizzazione della cava.

La compensazione ambientale è disciplinata dagli art.12 della L.R. 23/2/2005 n. 6 “Legge forestale Regionale” pubblicata nel B.U.R. Marche 10 marzo 2005, n. 25, recante norme sulla riduzione e compensazione di superfici boscate, nonché dell'Allegato A della stessa direttiva e dell'art.6, comma 5, della L.R. 71/97 sulle attività estrattive, che riguarda la perdita di superfici boscate per apertura o ampliamento cave.

La Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud ha espresso parere favorevole di Prot. N.927816 del 19/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15221 del 19/07/2024) ai sensi dell'art.12 della LR 6/2005, anche in ordine all'indennizzo economico.

“c) Pag. 51-52-e 62 paragrafo 7.1, le emissioni di anidride carbonica non sono quantificate in modo analitico, ma solo in modo teorico. Non viene descritto il microclima dell’area San Pietro. Sono assenti le analisi dei venti al suolo ed in quota, tale studio è necessario atteso che ove i venti fossero assenti l’effetto delle PM10 e della CO 2, assumo valori diversi, con la conseguenza che quanto indicato dalla Società committente risulta generico e non completo”;

Sulla valutazione delle emissioni in atmosfera si è espressa l'ARPAM con parere favorevole di Prot. N.24140 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15459 del 23/07/2024).

Da richiamare che la stessa ARPAM con Prot. N.5322 del 19/02/2024 (rif. Prot. Prov. N.3580 del 19/02/2024) ha richiesto il “Piano di Monitoraggio Ambientale”, trasmesso dalla Ditta il 19/06/2024 (rif. Prot. Prov. n.12797 del 19/06/2024).

Nel dettagliato parere favorevole della stessa Agenzia di Prot. N.24140 del 23/07/2024, a motivazione dell'espressione favorevole del parere stesso, nella “valutazione degli impatti ambientali dell'impianto”:  
Componente Atmosfera.

*Le emissioni in atmosfera sono riconducibili alla diffusione delle polveri che si sviluppano durante la fase di escavazione del terreno vegetale e delle terre rosse di copertura, attività di estrazione del travertino mediante taglio con filo diamantato, la riquadratura dei blocchi, la movimentazione dei blocchi e il transito dei mezzi d'opera nonché la sistemazione del terreno superficiale per la ricomposizione ambientale.*

Premesso che la geometria dell'alveo di cava "a fossa" costituisce una schermatura naturale alla dispersione delle polveri al di fuori del bacino di escavazione, per la valutazione delle emissioni di polveri sono stati individuati i seguenti recettori sensibili:

- rudere posto a valle distante 195 metri a ridosso del perimetro dell'area di estrazione (R1)
- civile abitazione posta ad una distanza di 210 metri dall'area di estrazione (R2)
- centro abitato di Paggese in quota e alla distanza minima di 500 metri

L'elaborato "Q1: Studio di impatto ambientale - Allegato 14" fa riferimento alla valutazione dei flussi emissivi dell'attività descritta nel progetto secondo le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatto dall'ARPA Toscana con dati e modelli dell'US\_EP (AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factor).

La tabella riepilogativa dei flussi emissivi stimati per l'attività di estrazione del travertino della ditta "Eurobuilding" definisce un totale pari a 109,8 g/h di PM10. L'effetto cumulativo delle attività confinati sulla matrice aria stabilisce un flusso emissivo massimo pari a 265,7 g/h.

Gli effetti sul recettore più vicino R2 posto ad una distanza pari a 210 metri, per un'attività che viene svolta per 300 giorni/anno, si desume dalla tabella 14 riportata nel cap. 2 delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" dove sono riportati le soglie delle emissioni compatibili con i limiti di legge delle polveri sottili per la qualità dell'aria.

La tabella 14 riferita a recettori distanti dalla sorgente per una distanza maggiore di 150 metri stabilisce un valore soglia di emissione di PM10 espressa in g/h minore a 415. In tal caso, la linea guida ritiene non necessaria la messa in atto di azione di mitigazione."

"d) a pag. 59 i riferimenti faunistico botanici debbono essere verificati in riferimento all'Eco-sistema in questione e non da meri e non esaustivi riferimenti bibliografici. L'Eco-sistema non è illustrato dal punto di vista delle componenti e delle loro interazioni";

"e) Pag 90, paragrafo 11.5 , per affermare che l'area "avrà successo" come museo ed area ricreativa, occorre produrre un'analisi analitica basata sul procedimento c.d. "Travel Cost", tanto da avere un esame oggettivo e non presunto e meramente pubblicitario";

"g) Nei chiarimenti della Società richiedente, non vi è traccia, seppur richiesto anche da questa parte privata, relativamente il progetto ed i conseguenti costi necessari il ripristino dei luoghi e per il ritombamento del cratere di ben 350.000 metri cubi, risultato dallo sfruttamento della cava di travertino, prefissando a carico di quella Società la prestazione di una fideiussione in caso di mancato ripristino e ritombamento dell'area attinta."

Le analisi botaniche e faunistiche, effettuate dal dott. Forestale Giorgio Marini e dal prof. Camillo di Lorenzo, sono esplicitate nell'elaborato B.4 "Relazione botanico-vegetazionale e faunistica (settembre 2022)".

La ricomposizione ambientale è dettagliata dell'elaborato F.1\_rev.03 "Relazione sul progetto di ricomposizione ambientale" (Maggio 2024).

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli di Prot. N.15390 del 22/07/2024 del Settore IV Pianificazione Territoriale della Provincia, di Prot. N.9134 del 24/07/2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, di Prot. N.11509 del 23/07/2024 del Comune di Acquasanta Terme e di Prot. N.927816 del 19/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15221 del 19/07/2024) della Regione Marche.

"f) Si rileva ancora, che la V.I.A. è una sorta di bilancio di un'analisi di costi e benefici ottenuti attraverso tabelle matriciali, alle quali assegnare pesi e valori diversi a seconda di quale componente del sistema viene interessata, nel caso in esame non vi è traccia di alcuna valutazione";

Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è normato dalla parte seconda del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Il procedimento è stato condotto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, acquisendo i pareri favorevoli dell'ARPAM di Prot. N.24140 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15459 del 23/07/2024) e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Prot. N.9134P del 24/07/2024.

Per quanto concerne gli altri argomenti richiamati dall'Avv. Prof. Giovanni Galeota, per la maggior parte sono osservazioni alle quali è stata già dato riscontro (parere della Soprintendenza, interazioni della cava con la falda e con le acque termali).

Gli argomenti "nuovi", oltre alle osservazioni sullo Studio di impatto ambientale (SIA) sopra riscontrate sono relativi:

- allo spostamento della strada vicinale di uso pubblico;
- ai lavori agricoli eseguiti sui terreni interessati dal progetto della nuova cava.

Nella conferenza di servizi del 24/07/2024 è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio tecnico del Comune di Acquasanta Terme di Prot. N.11509 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N.15491 del

23/07/2024) così formulato: *“PARERE FAVOREVOLE al rilascio del Permesso di costruire per variante tracciato strada vicinale, alle seguenti condizioni:*

- *i tratti di strada con pendenza superiore al 10% devono essere pavimentati con un sistema antisdrucchiolevole, tipo battuto in cemento (trattato con additivo antigelo) con zigrinature superficiali;*
- *la realizzazione della nuova strada vicinale deve essere completamente a carico della Ditta F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A., senza che ne derivi alcun onere per il Comune;*
- *la Ditta proponente dovrà farsi carico in modo esclusivo anche della manutenzione del nuovo tratto stradale fino a quando sarà operativa l'attività estrattiva;*
- *dovrà essere garantito il passaggio nell'attuale strada vicinale fino all'avvenuto collaudo del nuovo tratto in variante;*

*la Ditta proprietaria delle particelle coinvolte, dovrà costituire a favore del Comune una servitù di uso pubblico – la cui trascrizione sarà obbligo della ditta medesima - sul nuovo tratto di strada che dovrà essere destinata, con una manifestazione di volontà espressa, all'uso pubblico in quanto provvisto dei caratteri idonei a fondarne la dicatio ad patriam.*

Sui lavori agricoli che secondo l'avvocato sono stati eseguiti *“proditoriamente, forse da ignoti, ma di certo non capitati in loco per mero caso”* esulano dal procedimento in oggetto e comunque l'area è attualmente un'area a destinazione agricola (area E) pertanto la normale prassi agricola è conforme alla sua destinazione urbanistica attuale che potrebbe rimanere tale se il PAU non fosse rilasciato.

Peraltro il Dott. Pizzimenti (Soprintendenza) nella conferenza di servizi del 24/07/2024 ha fornito un chiarimento dirimente: *“la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata svolta. Sui lavori di aratura, sul normale lavoro dei campi che non distrugge il bene archeologico e fresatura non è dovuta la sorveglianza archeologica. La sorveglianza è dovuta sul progetto. La prescrizione era sull'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Il progetto è stato assoggettato a VIA. Il progetto è stato assoggettato a verifica preventiva dell'interesse archeologico nella precedente conferenza dei servizi, con il conseguente inoltro del piano delle indagini archeologiche che hanno verificato, che è nel parere, e visti gli accertamenti archeologici svolti consistenti in 29 trincee preventive posizionate come da Piano indagini approvato con nostra nota prot. 4236 del 09/04/2024, considerato che gli stessi sono stati esperiti conformemente a quanto prescritto da questo Ufficio con la continua assistenza della dottoressa Tiberio, archeologa incaricata dell'assistenza, tutto questo è agli atti, vista la documentazione relativa alle indagini archeologiche rilevata dalla dottoressa Tiberio. Preso atto che tutti i sondaggi svolti hanno dato esito negativo e che si è rilevata la sola presenza di sporadici frammenti di laterizi, ceramica comune lavati di difficile inquadramento cronologico, tenuto conto quindi che gli approfondimenti di indagine non hanno evidenziato né stratigrafie, né strutture o elementi di interesse archeologico al momento, verificheremo durante i lavori con il resto delle prescrizioni. Le trincee di sondaggio sono state condotte tra un metro e mezzo, 2 metri e fino a 5 metri di profondità senza stratigrafie e elementi di interesse archeologico, senza trovare nulla.”*

Da ultimo si sottolinea che lo stesso documento dell'Avv. Prof. Giovanni Galeota è stato rinviato con PEC del Sig. Allevi Gianfranco del 16/07/2024 (rif. Prot. N.15041 del 17/07/2024).

Si evidenzia poi che il Sig. Allevi Gianfranco con PEC del 09/08/2024 (rif. Prot. Prov. N.16757 del 09/08/2024) ha trasmesso allo scrivente Settore un esposto alla Procura della Repubblica del 05/08/2024, firmato in calce dallo stesso Sig. Allevi Gianfranco.

Per quanto sopra esplicitato, si ritiene di aver preso in debita considerazione le osservazioni pervenute da parte del Sig. Allevi Gianfranco, attinenti il procedimento di competenza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La conclusione favorevole della conferenza di servizi del 24/07/2024 (Prot. Prov. N.16813 del 09/08/2024) all'unanimità dei convocati, consente allo scrivente Settore di procedere all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in premessa.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dott.ssa Giulia Mariani

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.